Iperammortamento: punto della situazione

9 novembre 2026

Dott.ssa Manuela Piccaluga

I temi trattati

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

01	Descrizione generale
02	Punto della situazione
03	Perimetro soggettivo
04	Perimetro oggettivo: tipologie di investimenti agevolabili
05	Intensità dell'agevolazione
06	Calcolo dell'agevolazione e confronto con il credito d'imposta «industria 4.0»
07	Investimenti sostitutivi e acconti
08	Cumulabilità del beneficio
09	Decreto attuativo
10	Tempistiche di investimento
11	Procedura operativa
12	Perizie e certificazioni obbligatorie
13	Decadenza dal beneficio
14	Spunti di riflessione

1. Descrizione generale

La Legge di Bilancio 2026 (co. 427 - 436) prevede una nuova agevolazione per sostenere le imprese che, a partire dal 1° gennaio 2026, investono nell'acquisizione di nuovi **beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nel **territorio dello Stato**.

- Si tratta di una super-deduzione extracontabile (ai soli fini IRES) che consiste nella **maggiorazione dell'ammortamento** fino a un massimo del 180% del costo di acquisizione;
- Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati a partire **dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028**.

Come si accede?

Mediante presentazione di **comunicazioni** e **certificazioni** sul portale del GSE.

2. Punto della situazione

Modelli per la **comunicazione periodica e integrativa** finalizzate al monitoraggio della misura, da trasmettere rispettivamente entro il 20 Gennaio e il 30 Giugno di ciascun anno, fino al termine della fruizione dell'agevolazione

Dal 15 Ottobre 2026
Abilitata la sezione della piattaforma dedicata alle **comunicazioni di completamento** (Decreto Direttoriale 14 Ottobre 2026)

Dal 12 Giugno 2026
Apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle **comunicazioni preventive** (Decreto Direttoriale 10 Giugno 2026)

30 Dicembre 2025
Pubblicazione della **Legge n. 199** (Legge di Bilancio 2026), **Art. 1, co. 427 – 436**

1
2
3
4
5
6
7
8

30 Settembre 2028
Termine ultimo per l'effettuazione degli investimenti

Pubblicazione della **circolare operativa**

Dal 21 Luglio 2026
Attivata sulla piattaforma la possibilità di trasmettere le **comunicazioni di conferma** (Decreto Direttoriale 20 luglio 2026)

7 Maggio 2026
Pubblicazione del **Decreto attuativo** (Decreto Interministeriale 7 Maggio 2026)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

3. Perimetro soggettivo

SOGGETTI BENEFICIARI

- i contribuenti **titolari di reddito d'impresa**
- che rispettino la **normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

SOGGETTI ESCLUSI

- i soggetti che determinano il reddito con **criteri forfetari** o con l'applicazione di **regimi di imposta sostitutiva**
- le imprese in stato di **liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale**
- le società destinatarie di **sanzioni interdittive**.

4. Perimetro oggettivo: tipologie di investimenti agevolabili

Beni strumentali materiali nuovi

(Allegato IV della L. 199/2025)

Beni strumentali immateriali nuovi

(Allegato V della L. 199/2025)

Beni nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

- finalizzata all'autoconsumo
- compresi gli **impianti di stoccaggio**

Sono agevolabili i moduli fotovoltaici con efficienza minima del 23,5% a livello di cella previsti dall'art. 12, co. 1, lett. b) e c), DL 181/2023).

- I beni materiali e immateriali 4.0 devono essere **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Possono accedere all'agevolazione: investimenti in beni di proprietà, investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

5. Intensità dell'agevolazione

Importo investimenti	Misura della maggiorazione del costo di acquisizione
Fino a € 2,5 milioni	180%
Oltre € 2,5 e fino a € 10 milioni	100%
Oltre € 10 e fino a € 20 milioni	50%

6. Calcolo dell'agevolazione e confronto con il credito d'imposta «industria 4.0» (1)

Una società ha investito nell'acquisto di due beni materiali di cui all'Allegato IV della L. 199/2025, rispettivamente per € 2.500.000 e € 1.000.000:

- entrata in funzione del bene e interconnessione nel 2026
- aliquota di ammortamento dei beni pari al 15%
- iperammortamento = (2.500.000 * 180% + 1.000.000 * 100%) = **5.500.000**
- beneficio fiscale = (5.500.000 * 24%) = **1.320.000**

Anno di riferimento	Ammortamento bene 1	Ammortamento bene 2	Iperammortamento	Beneficio fiscale
2026	187.500	75.000	412.500	99.000
2027	375.000	150.000	825.000	198.000
2028	375.000	150.000	825.000	198.000
2029	375.000	150.000	825.000	198.000
2030	375.000	150.000	825.000	198.000
2031	375.000	150.000	825.000	198.000
2032	375.000	150.000	825.000	198.000
2033	62.500	25.000	137.500	33.000
Totale	**2.500.000**	**1.000.000**	**5.500.000**	**1.320.000**

6. Calcolo dell'agevolazione e confronto con il credito d'imposta «industria 4.0» (2)

Una società ha investito nell'acquisto di due beni materiali di cui all'Allegato A della L. 232/2016, rispettivamente per € 2.500.000 e €1.000.000:

- entro il 31/12/2025 i beni sono stati «prenotati» con il versamento di un acconto pari al 20% e la conferma dell'ordine al fornitore
- i beni sono entrati in funzione e sono stati interconnessi a maggio 2026
- il relativo credito d'imposta «Industria 4.0» è pari a Euro **600.000** (2.500.000 * 20% + 1.000.000 * 10%), fruibile in compensazione in 3 quote annue di pari importo a partire dall'anno di avvenuta interconnessione

Anno di riferimento	Credito d'imposta
2026	200.000
2027	200.000
2028	200.000
Totale	**600.000**

6. Calcolo dell'agevolazione e confronto con il credito d'imposta «industria 4.0» (3)

Anno di riferimento	Ammortamento bene 1	Ammortamento bene 2	Iperammortamento	Beneficio fiscale
2026	187.500	75.000	412.500	99.000
2027	375.000	150.000	825.000	198.000
2028	375.000	150.000	825.000	198.000
2029	375.000	150.000	825.000	198.000
2030	375.000	150.000	825.000	198.000
2031	375.000	150.000	825.000	198.000
2032	375.000	150.000	825.000	198.000
2033	62.500	25.000	137.500	33.000
Totale	**2.500.000**	**1.000.000**	**5.500.000**	**1.320.000**

Beneficio fiscale relativo ai primi 4 anni pari a € **693.000**.

Anno di riferimento	Credito d'imposta
2026	200.000
2027	200.000
2028	200.000
Totale	**600.000**

7. Investimenti sostitutivi e acconti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO



Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene o se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, **non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio**, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



L'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

8. Cumulabilità del beneficio

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

- Altre agevolazioni finanziate con **risorse nazionali ed europee** a condizione che non coprano le medesime quote di costo e nel limite del costo sostenuto

- Credito d'imposta Transizione 4.0

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi fruiti sui medesimi costi agevolabili.

9. Decreto attuativo

- Con il **Decreto Interministeriale** del MIMIT di concerto con il MEF firmato in data **7 maggio 2026** sono state stabilite le modalità di attuazione con riguardo a:
  - procedura di **accesso** al beneficio;
  - **documentazione** atta a dimostrare la spettanza del beneficio;
  - modalità di **fruizione** del beneficio;
  - **requisiti** e tipologie di **spese** agevolabili relativi ai beni materiali finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili;
  - modalità di effettuazione dei **controlli** e cause di **decadenza**.

10. Tempistiche di investimento

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO

Data di avvio
anche antecedente all'1/1/2026

Primo **impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento.

Data di completamento
30/9/2028

Data di effettuazione dell'ultimo investimento che compone il progetto di innovazione, in particolare se:

- **bene materiale o immateriale** si applicano le regole di cui all'art. 109, co. 1 e 2 del TUIR;
- bene materiale finalizzato all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo corrisponde alla «data di fine lavori».

11. Procedura operativa

Comunicazioni preventive
- dati relativi alla struttura produttiva
- ammontare degli investimenti e relativo beneficio fiscale
- tipologia di beni agevolabili
- data presunta di completamento e interconnessione

Verifiche GSE
sul corretto caricamento dei dati e completezza delle informazioni. Entro 10 gg comunica all'impresa l'esito positivo ovvero l'eventuale integrazione documentale necessaria

Comunicazioni di conferma dell'investimento
entro 60 gg dalla ricezione dell'esito positivo relativo alla comunicazione preventiva, con indicazione del pagamento dell'ultima quota di acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
La comunicazione non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli della Comunicazione preventiva

Verifiche GSE
sul corretto caricamento dei dati e completezza delle informazioni. Entro 10 gg comunica all'impresa l'esito positivo ovvero l'eventuale integrazione documentale necessaria

Comunicazioni di completamento
riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma da inviare al completamento degli investimenti e dopo l'avvenuta interconnessione, in ogni caso entro il 15/11/2028

Verifiche finali GSE
sul corretto caricamento dei dati e completezza delle informazioni. Entro 10 gg comunica all'impresa l'esito positivo ovvero l'eventuale integrazione documentale necessaria

Comunicazione integrativa
a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno recante il piano di ammortamento, con indicazione delle quote imputate a ciascun esercizio

Comunicazione periodica
a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell'agevolazione entro il 20 gennaio di ciascun anno con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio

12. Perizie e certificazioni obbligatorie

Perizie tecniche asseverate per i beni materiali e immateriali

- Sono rilasciate per certificare le **caratteristiche tecniche dei beni 4.0** e l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- Sono abilitati all'emissione: gli **ingegneri** o i **periti industriali** iscritti nei rispettivi albi professionali o gli **enti di certificazione accreditati**
- Nel **settore agricolo** la perizia può essere rilasciata anche da: un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato
- I certificatori hanno l'obbligo di dotarsi di **idonee coperture assicurative**.

Certificazioni contabili

- Sono rilasciate per certificare il **sostenimento delle spese** e la corrispondenza con la **documentazione contabile**
- Sono abilitati all'emissione: i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, un **revisore legale** dei conti o una **società di revisione**
- I certificatori hanno l'obbligo di dotarsi di **idonee coperture assicurative**.

Perizie tecniche asseverate per i beni destinati all'autoproduzione di energia

- Sono rilasciate per certificare le **caratteristiche tecniche** dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo
- Sono abilitati all'emissione: gli **ingegneri** o i **periti industriali** iscritti nei rispettivi albi professionali o gli **enti di certificazione accreditati**
- I certificatori hanno l'obbligo di dotarsi di **idonee coperture assicurative**.

13. Decadenza dal beneficio



È prevista la decadenza totale o parziale dall'agevolazione:

- se nel periodo di fruizione dell'incentivo i beni agevolati sono **ceduti a terzi** o destinati a **strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti al medesimo soggetto
- in assenza di uno o più **requisiti di ammissibilità** o documentazione irregolare
- in caso **mancata conservazione della documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio
- per **false dichiarazioni** rese nella procedura operativa
- a seguito **dell'impossibilità di effettuare i controlli** per cause imputabili ai soggetti beneficiari
- in caso di **altre violazioni o inadempimenti** da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

14. Spunti di riflessione

Effettivo beneficio fiscale

L'iperammortamento consiste in una maggiorazione dell'ammortamento che può arrivare fino a un massimo del 180% del costo di acquisizione che si traduce in un beneficio pari al 43,2% (aliquota IRES pari al 24%) a titolo di minore imposta.

Allungamento del periodo di fruizione del beneficio

Rispetto ai crediti 4.0 e 5.0, tendenzialmente vi è un allungamento del periodo di fruizione del beneficio che è ora parametrato alla durata del periodo di ammortamento fiscale del bene agevolato.

Società in perdita fiscale

A differenza del credito d'imposta, le società in perdita fiscale dovranno attendere esercizi con imponibile fiscale positivo per poter monetizzare il beneficio.

Peggioramento dell'EBIT

Rispetto ai crediti di imposta, che sono iscritti tra i proventi (contributi in conto impianti) in base al periodo di ammortamento dei beni oggetto di investimento, le maggiorazioni fiscali degli ammortamenti generano una riduzione delle imposte correnti.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos